**Corte di Cassazione, Sent. n. 9701.2022 – Responsabilità medica -** Sentenza sul ricorso proposto da: P.A. nato a NAPOLI il 26/06/1974 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere D.C.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M. DI NARDO che ha concluso chiedendo RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Brescia il 14 gennaio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Mantova il 26 luglio 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto A. P. responsabile del reato di lesioni colpose nei confronti di P.G., in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia. 2. Il fatto, in estrema sintesi, come concordemente ricostruito dai giudici di merito. Il dr. A. P., medico specialista in radiologia, è stato riconosciuto responsabile di avere, per colpa generica, causato lesioni colpose a P.G., a causa della omessa diagnosi (il 30 aprile 2014), della esistente frattura composta all'avambraccio, con dimissione del paziente, reduce da un incidente stradale, con la sola indicazione di riposo e ghiaccio, se dolore, e senza la necessaria immobilizzazione dell'arto mediante apparecchio gessato; qualche giorno dopo avveniva la scomposizione dei monconi ossei e si rendeva necessario, dopo ulteriori accertamenti (effettuati il 16 maggio 2014), che facevano emergere la pregressa frattura del terzo distale dell'ulna sinistra, un intervento chirurgico di riduzione con impianto di un chiodo (il 21 maggio 2014). Nelle motivazioni delle sentenze di merito è stato evidenziato che la frattura scomposta refertata il 16 maggio 2014 è cosa diversa da quella, composta, che era già presente, benché non notata dal radiologo, il 30 aprile 2014, che il peggioramento della situazione è causa diretta della omessa diagnosi e che, seppure il tempo di guarigione della frattura originaria, ove diagnosticata ed immobilizzata, sarebbe stato circa equivalente a quello in concreto servito per guarire dopo l'intervento, ciononostante l'errore del sanitario ha determinato al paziente il dolore al momento in cui la frattura si è scomposta, il fastidio successivo, la sottoposizione ad intervento chirurgico e l'impianto di un chiodo. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi, con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 4. In particolare, con il primo motivo A. P. lamenta la violazione degli artt. 590-sexies cod. pen., 495 cod. proc. pen. e 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 606 cod. proc. pen., ed «anomalia motivazionale, che si tramuta in una violazione di legge in quanto essa è senz'altro al di sotto del minimo costituzionale (art. 111 Cost. - c. d. giusto processo)» (così alla p. 2 del ricorso). Il ricorrente muove i seguenti rilievi critici: i giudici di merito hanno ancorato la propria decisione alla valutazione svolta dal consulente del Pubblico Ministero, valutazione che è in netto contrasto con quella operata del consulente della Difesa; le immagini -radiografiche esaminate dal dr. P. erano di scadente qualità, come rilevato dallo stesso consulente del P.M.; non si è tenuto conto degli errori dei sanitari (diversi rispetto al dr. P.) che hanno eseguito materialmente le radiografie; la decisione impugnata è in netto contrasto con i principi fissati dalla S.C., in particolare con quello contenuto nella sentenza n. 49884 del 16/10/2018, Pinto, Rv. 274045 (secondo cui «In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di sa peri extra giuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra. (Fattispecie in tema di responsabilità sanitaria)»), non essendosi né in primo grado né in appello disposta una perizia, che si ritiene indispensabile per fare chiarezza sull'accaduto; inoltre, «la mancata assunzione del mezzo istruttorio richiesto è da considerarsi una violazione del diritto alla difesa, l'assenza dei provvedimenti di nomina del consulente, costituisce [...] grave vizio di motivazione», •sicchè sarebbero violati gli artt. 495 e 24 Cost.; alla stregua dei principi fissati - anche - dalle Sezioni Unite, n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018, ric. Mariotti, la condotta addebitata al ricorrente potrebbe essere ritenuta non punibile in applicazione dell'art. 590-sexies, comma 2, cod. pen.; «la Corte di appello di Brescia tigrI - :51érb si è discostata dai principi giurisprudenziali (C., Sez. IV, 16.10-2.11.2018, n. 49884) stante l'assoluta assenza di colpa e responsabilità del ricorrente il quale con immagini sfocate poteva incorrere in errore» (così, testualmente, alla p. 2 del ricorso). 5. Con l'ulteriore motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 41 cod. pen. e 24 Cost. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. e motivazione mancante e comunque carente e manifestamente illogica in tema di accertamento del nesso di causalità. In primo luogo, si ribadisce a più riprese non essersi tenuto conto della scarsa qualità delle immagini radiografiche effettuate da sanitari diversi dall'imputato, che è stato indotto in errore circa la sussistenza/insussistenza della frattura: il ruolo e la condotta di ciascuno al fine della ricostruzione del nesso causale sarebbero emersi se i giudici avessero nominato un perito, la mancanza del cui contribuito nel processo ha determinato, ad avviso del ricorrente, una nullità, sia sotto il profilo della violazione del principio di affidamento nel corretto agire degli altri operatori sanitari sia anche sotto il profilo della mancata emersione di corresponsabilità in realtà esistenti. Richiamata quella che sarebbe la corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. in tema di cause sopravvenute e la nozione e la funzione del giudizio controfattuale, si sottolinea non essere stato lo stesso svolto nel caso di specie. Si evidenzia criticamente non avere i giudici di merito valutato il grado della colpa, grado che si assume essere lieve nel caso di specie. Non si sarebbe tenuto conto che le fratture riportata dalla persona offesa sono rare e caratterizzate da scarsa sintomatologia clinica. Si ribadisce che «le gravi discordanze intercorrenti tra gli esiti della consulenza del P.M. e quelle del consulente della Difesa avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale a nominare un Collegio di esperti con i quali interloquire per chiarire i punti controversi. Invece, la sentenza ha completamente omesso di considerare le obiezioni sollevate dal consulente della difesa rispetto alla ricostruzione dei consulenti del P.M.» (così alla p. 4 del ricorso). La sentenza sarebbe viziata per carenza di motivazione quanto alla prova della esistenza del nesso causale e alla sussistenza di un "ragionevole dubbio". Si denunzia anche «violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla pretesa posizione di garanzia del dott. P.» (p. 4 del ricorso),. Il ricorrente, in definitiva, richiamata anche giurisprudenza di legittimità stimata pertinente, chiede l'annullamento della sentenza impugnata, nei seguenti, testuali, termini: «senza rinvio nei confronti per non aver commesso il fatto, e con rinvio alla Corte di appello di Brescia, al fine di affrontare compiutamente i temi del nesso di causalità e della colpa omissiva del medesimo, secondo i principi di diritto dianzi indicati» (così alla p. 6 del ricorso). 6.11 P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 14 novembre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.7.11 25 novembre 2021 è pervenuta memoria della difesa dell'imputato con cui si insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi di impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che non è maturata la prescrizione dell'illecito (infatti: fatto, 30 aprile 2014, + sette anni e sei mesi = 20 ottobre 2021 + 43 giorni di sospensione per adesione del Difensore all'astensione dalle udienze degli Avvocati dal 14 giugno ja) 26 luglio 2017 = 12 dicembre 2021), il ricorso è L infondato e deve essere tLt o, per le seguenti ragioni. 2. Il ricorso consiste in una disorganizzata, imprecisa (tra l'altro, si usano i termini consulente e perito come se fossero sinonimi) e ripetitiva raccolta di affermazioni astratte, non calate nel caso concreto, non sempre pertinenti (quanto al tema del giudizio controfattuale), talora meramente assertive (si sarebbe ad avviso del ricorrente in presenza di colpa lieve, ma non si spiega il perchè), comunque incentrate sul tema della scarsa qualità delle immagini radiografiche (circostanza di fatto da cui discenderebbe, in tesi difensiva, la non responsabilità del medico e la responsabilità di altro operatore sanitario, ossia il tecnico di radiologia) e la mancata adozione di perizia da parte del giudice. 2.1. Ebbene, sotto il profilo del censurato vizio di motivazione, si è, a ben vedere, in presenza di doppia conforme e non viene denunziato né risulta comunque essere sussistente alcun travisamento. 2.2. Quanto all'aspetto della violazione di legge, tra i vari temi introdotti o soltanto accennati nel ricorso di legittimità, l'unico che risulta ammissibile, in quanto già previamente denunziato con l'atto di appello, è quello inerente la segnalata mancata applicazione dell'art. 590-sexies, comma 2, cod. pen., secondo cui, come noto, «Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Al riguardo, tuttavia, il Collegio prende atto che si rinviene adeguata risposta alle pp. 10 e 12-13 della sentenza impugnata, ove, richiamata giurisprudenza di legittimità senz'altro pertinente (Sez. U, n. 8770 del 21712/2017, dep. 2018, Mariotti), si spiega adeguatamente perché non possa parlarsi nel caso di specie di colpa lieve, essendosi in presenza di un errore non esecutivo ma diagnostico, consistente nella erronea lettura da parte di specialista radiologo della immagine radiologica, con conseguente mancata individuazione di una rima di frattura che era invece presente e visibile, erronea lettura che si è ritenuto essere stata causata da disattenzione ovvero da imperizia, entrambe espressamente qualificate di livello grave, situazione comunque non riconducibile alla selezione delle linee-guida da applicarsi al caso concreto. Tutti gli altri aspetti - si ribadisce - non erano stati lamentati nell'atto di appello. 2.3. Quanto, infine, alla mancata nomina di un perito, si osserva che non risulta avanzata richiesta difensiva nei gradi di merito e che, comunque, le Sezioni Unite della S.C. hanno precisato che «La mancata effettuazione di un accertamento peritale (nella specie sulla capacità a testimoniare di un minore vittima di violenza sessuale) non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Alessi ed altro, Rv. 270936). 3.Consegue dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso il 01/12/2021.